

N. R.G. 2014/



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO

contro

ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO - SOCIETA' COOPERATIVA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MANCINI ASTORRE

OPPONENTE

OPPOSTA

Il Giudice dott. Rosario Lionello Rossino, deliberando nella causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che la opponente ha eccepito, in comparsa conclusionale, la nullità dei contratti di apertura di conto corrente di corrispondenza e del contratto di apertura di portafoglio commerciale per mancanza della sottoscrizione della Banca;

che, esaminata la documentazione prodotta, deve affermarsi che il contratto di apertura di portafoglio commerciale (doc. 5 fascicolo monitorio) risulta sottoscritto anche da funzionario della Banca, in nome e per conto di quest'ultima e per accettazione del contratto;

che, per contro, il contratto di conto corrente di corrispondenza (doc. 3 fascicolo monitorio) presenta la sottoscrizione del cliente (per accettazione) e quella del funzionario della Banca, ma solo ai fini dell'autentica ("visto per originale firmato in mia presenza previo accertamento dell'identità delle persone");

che risulta, però, assente la sottoscrizione della Banca per accettazione del suddetto contratto;

che, sul punto, si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui il visto dell'incaricato "per autentica della firma", non può considerarsi alla stregua di una manifestazione di volontà negoziale (Corte d'Appello di Bologna, n.933/2015);

che, alla luce dell'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità (inaugurato da Cass. n. 5919/2016, poi seguito, ex multis, da Cass. n. 36/2017, e Cass. n. 6559/2017), l'eventuale produzione in giudizio del contratto, richiedente forma scritta *ad substantiam*, da parte del soggetto che non l'abbia sottoscritto, può, al più, far ritenere avvenuto il suo perfezionamento solo con effetti *ex nunc*;

che, dunque, con la produzione del suddetto contratto nella fase monitoria, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione nascente dal relativo saldo debitore, la Banca opposta ha espresso la volontà di avvalersi del contratto di conto corrente in questione, perfezionatosi, così, al momento della sua produzione in giudizio e, comunque, prima del decesso del debitore principale

che, alla luce del nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessario sollevare d'ufficio la questione relativa all'efficacia *ex nunc* (dalla data della sua produzione nel procedimento monitorio) del contratto di conto corrente citato;

che, in ragione del principio di diritto sopra esposto, dovrà, quindi, essere disposta CTU, al fine di demandare all'ausiliare due ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente in questione:



rideterminazione di detto saldo mediante eliminazione di tutti gli interessi, oneri, commissioni(fino alla data della produzione del contratto di conto corrente,nel procedimento monitorio) o,in alternativa,mediante applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art 117 TUB(fino alla data di produzione del contratto predetto nel procedimento monitorio);

che sulla questione sollevata di ufficio deve essere,allo stato,concesso alle parti,ex art.101 comma 2 cpc.termine per il deposito di memoria scritta

P.Q.M.

Assegna alle parti termine fino al 29 settembre 2017 per il deposito di memoria, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.sulla questione sollevata in premesse;

Rimette le parti dinanzi al GI dott.ROSSINO per l'udienza del 31 ottobre 2017 ore 10,30,per gli eventuali conseguenti provvedimenti istruttori.

Si comunichi.

Rimini 22 agosto 2017

IL Giudice
Dott.Rosario Lionello ROSSINO

AVV. ALESSIO ORSINO

